

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 18-01-2021

Messaggio n. 195

OGGETTO: Domande di verifica del diritto a pensione e domande di pensione ai sensi dell'articolo 1, commi da 346 a 348, della legge n. 178/2020 (c.d. nona salvaguardia)

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, Supplemento ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

La legge in argomento, all'articolo 1, commi da 346 a 348, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia).

In particolare, il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

I successivi commi 347 e 348 prevedono disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di accesso al beneficio, alle modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e alle risorse stanziare per la salvaguardia in parola.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni relative alla presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione ai sensi della normativa in

argomento, nonché si comunica l'aggiornamento del sistema di gestione per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

1. Domande di verifica del diritto a pensione

In applicazione della disposizione normativa in esame, il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi della legge in parola.

Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2021, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.

Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere al servizio *on line* “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” e selezionare la voce “Certificazioni” all'interno della sezione “Nuova Prestazione Pensionistica”.

In seguito all'inserimento dei dati personali eventualmente mancanti, occorre selezionare le seguenti voci:

- nel campo GRUPPO, la dicitura *Certificazione*;
- nel campo PRODOTTO, la dicitura *Diritto a pensione*;
- nel campo TIPO, la dicitura *Salvaguardia legge 178/2020*;
- nel campo TIPOLOGIA, la tipologia di lavoratore:
 - Lavoratori autorizzati ai VV con versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
 - Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
 - Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
 - Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
 - Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
 - Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
 - Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

La legge in esame prevede che per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

La domanda presentata all'INPS da parte dei soggetti appartenenti ad alcune delle categorie sopra individuate non sostituisce quella che, ai sensi del citato decreto ministeriale, deve essere presentata dagli stessi alla sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, secondo modalità da definire.

2. Domande di pensione

Il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato anche con la tipologia relativa alla domanda di pensione ai sensi dell'articolo 1, commi da 346 a 348, della Legge n. 178/2020 (c.d. nona salvaguardia).

Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere al servizio *on line* “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi,

Certificazione del diritto a pensione” e selezionare la voce “Pensione di Vecchiaia/Anticipata” all'interno della sezione “Nuova Prestazione Pensionistica”.

Nella sezione PRODOTTO è possibile selezionare dal menu a tendina:

- nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
- nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia;
- nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020;
- nel campo TIPOLOGIA l'unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità in salvaguardia – legge 178/2018 ovvero pensione di vecchiaia in salvaguardia – legge 178/2018).

Si fa presente che le domande di pensione possono essere presentate anche contestualmente alla domanda di verifica del diritto a pensione, al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro dipendente.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele